

Si possono citare alcuni esempi:

- la possibilità per gli Stati membri di inviare ufficiali di polizia nello Stato membro in cui si svolge un incontro internazionale allo scopo di rintracciare tifosi e, qualora ne siano autorizzati, cooperare con le autorità locali;
- la definizione di regole comuni per gli Stati membri che ospitano eventi sportivi internazionali;
- l'adozione da parte del Consiglio di raccomandazioni sulla prevenzione e il controllo dei disordini in occasione degli incontri di calcio.

(2002/C 172 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3426/01

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 2001)

Oggetto: Giacimento di gesso a Moralet (Alicante — Spagna)

Attualmente nei paraggi delle Amoladoras (Moralet) viene coltivato un giacimento di gesso, il cui sfruttamento avviene in forma illegale dal 1998. Questo giacimento è stato oggetto di numerose denunce, presentate dagli abitanti della zona ai vari organismi pubblici a causa dell'insalubrità, dei problemi respiratori (eccesso di polvere) e del rumore. In un primo momento, a seguito di queste proteste — sostenute dal difensore civico di Valencia — il comune ha deciso di elaborare una «relazione» di impatto ambientale quale primo passo verso la possibile concessione della licenza. Tuttavia tale relazione, nel valutare positivamente gli impianti, non ha tenuto conto dei centri abitati distanti solo 20, 40 e 80 metri dal giacimento, né ha proposto misure per ridurre il probabile impatto dei lavori di sfruttamento sull'area circostante e sulla salute della popolazione locale.

Nonostante l'inadempienza delle norme minime per quanto riguarda l'ambiente e la salvaguardia della salute della popolazione, l'attività estrattiva continua senza la licenza municipale.

Tenendo presente che, date le sue caratteristiche, il giacimento di Moralet:

- rientra nell'ambito della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e successive modifiche (impatto ambientale), ai sensi dell'Allegato II quale «industria estrattiva»;
- rientra nell'ambito della direttiva 90/313/CEE⁽²⁾ (libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente), in attesa dell'entrata in vigore della sua modifica, ai sensi dell'articolo 2a) «attività nocive»;

in che modo intende procedere la Commissione per far sì che i requisiti della direttiva 85/337/CEE vengano rispettati, garantendo in tal modo l'attuazione di una corretta valutazione dell'impatto ambientale?

In che modo intende garantire la Commissione i diritti degli abitanti della zona ad una corretta informazione sui rischi che potrebbero derivare dagli impianti del giacimento, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 90/313/CEE?

Può assicurare la Commissione che il giacimento di gesso di Moralet è conforme alla legislazione comunitaria in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento a quello prodotto dai macchinari?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(7 marzo 2002)

La direttiva 85/337/CE del Consiglio, del 27 giugno 1985⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997⁽²⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti

pubblici e privati, potrebbe applicarsi nel caso in questione, poiché le cave e i giacimenti minerari all'aperto rientrano nell'allegato I quando la superficie del sito supera 25 ettari (ha), e nell'allegato II negli altri casi.

Ai sensi dell'articolo 2 di questa direttiva, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima della concessione dell'autorizzazione.

I progetti dell'allegato I devono essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Per i progetti enumerati all'allegato II, gli Stati membri devono determinare, caso per caso o sulla base di soglie o criteri da essi fissati, se il progetto deve essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Per l'esame caso per caso o per la fissazione di soglie o criteri, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri di selezione pertinenti fissati all'allegato III. La decisione presa dall'autorità deve essere messa a disposizione del pubblico.

Va notato che la direttiva 85/337/CE è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE, se una domanda di autorizzazione è stata presentata entro il 14 marzo 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CE nella versione originaria.

La direttiva 90/313/CE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia d'ambiente^(?) prevede, all'articolo 3, che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.

Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che l'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato e basato su una delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

L'articolo 4 della direttiva 90/313/CE prevede inoltre che chiunque ritenga che la sua richiesta di informazione è stata infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giuridico o amministrativo della decisione, in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

Sulla base dei soli elementi d'informazione forniti dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado di stabilire se le autorità spagnole hanno ricevuto una domanda di accesso all'informazione delle popolazioni prossime alla cava in causa e sui suoi rischi, che non abbiano trattato in modo conforme alle disposizioni della direttiva.

Nell'ipotesi in cui una domanda di accesso fosse rifiutata dall'autorità adita in violazione delle disposizioni della direttiva, spetterebbe al richiedente interessato inoltrare il riesame previsto all'articolo 4 della direttiva e dalla legislazione spagnola di recepimento.

Per il momento non esiste una normativa comunitaria che definisce limiti per il rumore generato nell'ambiente dall'uso di macchine in un sito. Tuttavia, in applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto⁽⁴⁾, gli Stati membri dovrebbero sottoporre dal 3 gennaio 2002 l'immissione sul mercato o la messa in servizio nella Comunità di un certo numero di materiali utilizzati all'esterno ad alcuni obblighi in materia di inquinamento acustico. In particolare, l'articolo 12 di questo testo stabilisce limiti di emissione acustica per diverse macchine, fra le quali alcuni tipi di macchine di compattazione, terne e dumper.

In ogni caso, la Commissione si rivolgerà alle autorità spagnole per chiedere le loro osservazioni sui fatti denunciati dall'onorevole parlamentare, per garantire che il diritto comunitario applicabile sia rispettato nella fattispecie.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(³) GU L 158 del 23.6.1990.

(⁴) GU L 162 del 3.7.2000.